

## GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE SEZ. I PENALE —  
22 APRILE 1988

PRESIDENTE: SORRENTINO  
ESTENSORE: PINTUS  
IMPUTATO: CALOSI

**Radiotelevisione • Proiezione di film • Competenza del Tribunale per rappresentazioni cinematografiche o teatrali • Inestensibilità.**

*L'art. 14 della legge 161 del 1962 che — devolve la competenza al Tribunale del luogo dove è avvenuta la prima rappresentazione in pubblico del film o la prima rappresentazione dell'opera teatrale — non riguarda l'ipotesi in cui il film medesimo, trasfuso e riprodotto in video cassette, venga diffuso con il mezzo televisivo. In tal caso restano ferme le regole ordinarie per la determinazione della competenza per materia e territoriale.*

**Radiotelevisione • Divieto di esporre immagini offensive della morale familiare • Depenalizzazione.**

*La fattispecie dell'art. 1 della L. 1591/1960 — che vieta l'esposizione in luogo pubblico o aperto al pubblico di immagini contrarie alla decenza, o rap-*

*presentanti scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare — è punibile, per effetto del disposto dell'art. 32, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la sola sanzione amministrativa, dovendosi intendere il riferimento fatto dalla citata norma all'art. 725 cod. pen. solo quoad poenam.*

**Radiotelevisione • Rappresentazione cinematografica in pubblico • Diffusione televisiva del film • Mancato possesso del nulla osta ministeriale • Reato • Sussistenza.**

*L'ipotesi di reato di cui all'art. 135, comma 1 Reg. TULPS, richiamata dall'art. 13 del d.P.R. 11 novembre 1963 n. 2029 e punita dall'art. 221 TULPS, si riferisce anche alla diffusione televisiva di film. La definizione « chiunque da rappresentazioni cinematografiche in pubblico » comprende anche i responsabili della diffusione televisiva del film, stante l'affinità delle due metodiche di propalazione delle immagini, nell'ottica della nozione di pubblicità. Nella fattispecie le videocassette non erano accompagnate dai relativi nulla osta ministeriali, con la conseguente impossibilità da parte dell'agente di verificare il rispetto delle condizioni imposte dal divieto di visione per i minori degli anni diciotto.*

FATTO E DIRITTO. — Nei procedimenti penali riuniti, segnati con i nn. 516/84, 758/84, 2422/84, 3213/84 e 4280/85 del Reg. Gen., concernenti i reati di cui agli artt. A) 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in relazione all'art. 725 cod. pen.; B) 135, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del TULPS richiamato dall'art. 13, comma 2, del d.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029, e punito dall'art. 221 del TULPS; C) 13 e 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e riguardanti la diffusione pubblica a mezzo televisione rispettivamente dei Film: « Al di là di ogni ragionevole dubbio », « Il Monaco », « Al piacere di rivederla », « Quando le donne si chiamano Madonne » e « L'Onda lunga » — contenuti, secondo l'imputazione, immagini offensive della pubblica decenza, considerata secondo la particolare

sensibilità dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale, nonché rappresentanti scene di violenza nel film « Il Monaco » e scene di violenza familiare nel film « L'Onda lunga » — senza assicurarsi che venissero rispettate le condizioni imposte con i relativi nulla osta (divieto di visione per i minori degli anni diciotto) e nonostante il divieto ai minori suddetti, il Pretore di Pesaro, con sentenza 3 ottobre 1987, tra l'altro, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Calosi Fabrizio, Re Giuliano e Bendanti Michele, quali responsabili delle emittenti televisive private RTV 38 e Telesanternò, in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 135, comma 1 del Reg. di esecuzione del TULPS richiamato dall'art. 13, comma 2, del d.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029, e punito dall'art. 221 del TULPS, perché estinta per l'intervenuta amnistia di cui al d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, e ordinava la trasmissione degli atti alla Prefettura di Pesaro competente per le violazioni non costituenti reato di cui all'art. 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in relazione all'art. 725 cod. pen., 13 e 15 della legge 21 aprile 1962, n. 162, così modificata la originaria imputazione.

Avverso la suddetta sentenza proponevano ricorso per cassazione tutti e tre i suddetti imputati, deducendo rispettivamente: il Calosi, violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'applicazione del decreto di clemenza, sia perché era risultato dagli atti, *ictu oculi*, la sua estraneità ai fatti contestati o quanto meno un errore di fatto *ex art.* 47 cod. pen., sia perché era stato contestato un unico fatto in relazione alla violazione ammistiata e in relazione alla violazione dell'art. 13 della legge n. 161 del 1962, sia perché il fatto rubricato sotto l'imputazione di cui all'art. 135 del Reg. del TULPS non costituisce reato in quanto tale norma punisce il fatto di chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico, e non di trasmissioni televisive di filmati cinematografici; Re Giuliano, in via gradualmente pregiudiziale, violazione di legge in ordine all'incompetenza territoriale *ex art.* 14 della legge n. 161 del 1962; violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'applicazione del decreto di clemenza sia per la insussistenza della sua responsabilità per i

\* 1. Sia la decisione della Cassazione che quella (*infra*, p. 98) del Tribunale di Roma costituiscono chiara dimostrazione della frammentarietà di disciplina delle trasmissioni televisive e delle difficoltà esistenti per determinare le regole ad esse applicabili.

Il S.C. ritiene tassativa, e non estensibile ad ipotesi analoghe, la previsione dell'art. 14 della legge 1591 del 1960, ove fissa una regola speciale per la determinazione della competenza in tema di rappresentazioni cinematografiche e teatrali (foro della prima rappresentazione e cognizione del Tribunale o della Corte d'Assise). Secondo la Corte di Cassazione, la norma, non si estende alla diffusione televisiva di film, che resta regolata dalle norme ordinarie. In tal senso: ARMATI, LA CUTE, *Profili penali delle comunicazioni di massa*, Milano, 1987, p. 266; Pret. Pesaro, sent. 2 febbraio 1988, Gatti, rif. *Mass. CED*, PD 8502.

2. Ad un'interpretazione estensiva ricorre invece la Corte di Cassazione in merito alla componente dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591 (disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari alla decenza) a tutela della sensibilità dei minori. Riconosce la Corte che la norma, letteralmente interpretata, vieta l'esposizione di manifesti ed immagini, nel senso statico, dunque di manifesti stampati, ma estende il divieto anche alle immagini dinamiche diffuse attraverso il mezzo televisivo, per il rilievo che, altrimenti interpretando la disposizione resterebbero ingiustificatamente sottratte alla sanzione modalità esecutive dell'illecito rese possibili dalle tecniche moderne di propalazione delle immagini (*contra* ARMATI, LA CUTE, *op. cit.*, p. 253; cfr. inoltre CAVALLA, *Pubblicazione o esposizione al pubblico nella legge 12 dicembre 1960 n. 1591*, in *Giust. pen.*, 1969, II, 13; VENDITTI, *La nozione di oscenità (anche in rapporto alla tutela dei minori) nella giurisprudenza degli ultimi venti anni*, in *Giust. pen.*, 1970, II, 106). Mitiga l'estensione in *malam partem* del significato della norma, la ritenuta depenalizzazione del reato previsto dall'art. 1 legge 1960/1591 (per la parte in cui le immagini siano contrarie alla pubblica decenza e non anche al pudore), sulla base di un convincente ragionamento. Escluse dalla depenalizzazione le contravvenzioni previste dal codice penale, secondo la Corte, in tale dizio-

fatti contestati, anche per assoluta carenza di prova, sia per l'applicazione della legge n. 1591 del 1960, sia per l'applicazione dell'art. 135, comma 1, del d.P.R. 11 novembre 1963, n. 2019, sia per la mancata visione dei film da parte del Pretore; Bendantì Michele, la incompetenza territoriale in relazione all'art. 39 cod. proc. pen., essendo competente il Pretore di Bologna come luogo del commesso delitto; l'assenza di prova sull'elemento della contrarietà al pudore e alla decenza; la erroneità del criterio utilizzato nella imputazione dell'offesa al pudore e alla decenza, nonché la omessa motivazione in ordine alla qualifica soggettiva dell'imputato.

I ricorsi sono tutti destituiti di fondamento e vanno respinti, con le conseguenze di legge.

Preliminare risulta l'esame delle censure circa la competenza territoriale posta da Re Giuliano e dal Bendantì.

Re Giuliano lamenta che il Pretore di Pesaro abbia ritenuta la propria competenza in contrasto con la normativa di cui all'art. 14 della legge n. 161 del 1962, secondo cui « la cognizione dei reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale appartiene al Tribunale salvo che non sia competente la Corte di Assise. Competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali è il giudice del luogo ove è avvenuta la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione teatrale ».

Il Bendantì, per contro, si duole che il giudice abbia ritenuto di determinare la propria competenza territoriale in base al criterio sussidiario di cui all'art. 40 cod. proc. pen.

Ora, quanto alla censura del primo dei due predetti ricorrenti, costui si duole solo della decisione in ordine alla competenza territoriale, ma ciò sul presupposto della competenza per materia devoluta dal citato art. 14 della legge 161 del 1962 al Tribunale.

Tuttavia, sulla competenza pretorile per materia, che il giudice aveva fissato, in base al rilievo che vertesi in tema di trasmissioni televisive via etere su scala locale, per le quali è inapplicabile la normativa di cui all'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente i reati commessi con il mezzo della stampa, alcuna critica è stata dedotta dallo stesso

Re Giuliano; di guisa che sul punto ogni relazione è ormai, per il detto ricorrente, inammissibile.

Tale soluzione, poi, travolge logicamente ogni censura riguardante la competenza per territorio che nel caso in esame è senz'altro connessa e consequenziale alla competenza per materia, anche secondo la disposizione dell'art. 14 della legge n. 161 del 1962. Peraltro, questa Corte Suprema condivide pienamente la interpretazione corretta del giudice di merito del citato art. 14 secondo cui la cognizione dei reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale spetta al Tribunale del luogo ove è avvenuta la prima rappre-

ne non è compresa anche la disposizione che interessa, in quanto fissa in modo autonomo il precetto e opera un rinvio alla contravvenzione dell'art. 725 cod. pen. ai soli fini della pena; in tal senso (Cass., sez. VI, 17 gennaio 1970, n. 74; Pret. Pesaro, 24 aprile 1986, Pari rif. Mass. CED 860420).

Rigorosa l'interpretazione della portata dell'art. 1 legge n. 1591 seguita dalla VI sezione del Tribunale di Roma, che non amplia il significato dell'elemento descrittivo (espone immagini) contenuto nella fattispecie e non ricorre a forme di interpretazione estensiva che si presentano ai limiti dell'applicazione analogica della fattispecie. Il reato sottoposto al giudizio del Tribunale non era depenalizzato in quanto era contestata un'ipotesi di offesa al pudore sanzionata ai sensi dell'art. 529 cod. pen.

3. Correttamente ha poi il Tribunale definito l'altro aspetto problematico: nel divieto di diffusione televisivo di film vietati ai diciotto, non è compreso il *minus* e cioè la diffusione di film vietati ai minori degli anni quattordici (sul punto non constano precedenti).

4. La Corte di Cassazione ritiene compresa nel concetto di rappresentazione cinematografica, anche la diffusione di film attraverso la televisione. Ritiene, dunque, vietata — ai sensi del combinato disposto degli artt. 221, comma 2, TULPS (che prevede la sanzione per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti di pubblica sicurezza) 135, comma 1 Reg. TULPS (che impone a chiunque dia rappresentazioni cinematografiche in pubblico di assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali sono stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni in essi imposte siano rispettate) e dell'art. 13 d.P.R. 1963, n. 2029 (contenente il regolamento della legge 1962 n. 161 sulla revisione di film, che impone di assicurarsi che gli esemplari di film vietati ai minori dei diciotto ceduti per la proiezione in pubblico, siano conformi al nulla osta) — la diffusione di opere senza che l'agente sia in possesso del nulla osta ministeriale (in tal senso: Pret. Pesaro 6 febbraio 1985, Gatti, rif. Mass. CED, PD 850244).

sentazione in pubblico del film o la prima rappresentazione dell'opera teatrale, nel senso che la menzionata norma concerne soltanto i reati commessi con la proiezione in pubblico del film — come si desume dalla chiara espressione letterale usata — nella sua identità originaria di pellicola posta in visione nelle sale cinematografiche, e altrove, ma non riguarda la ipotesi, come quella che ne occupa, in cui il film medesimo, trasfuso e riprodotto in video cassette, venga diffuso con il mezzo televisivo.

Neppure la censura, sul punto, del Bendanti è fondata, giacché, le regole generali indicate dall'art. 39 cod. proc. pen. non possono applicarsi nel caso in esame, di films, cioè, trasmessi mediante video cassette su rete televisiva, in quanto le immagini sono state diffuse contemporaneamente anche nel territorio del mandamento di Pesaro e sono state percepite contestualmente nel raggio di azione delle emittenti; per cui legittimamente si è fatto ricorso al criterio sussidiario di cui al comma 2 dell'art. 40 cod. proc. pen., in base al quale, in mancanza di individuazione degli ulteriori luoghi che sono espressamente indicati, è competente il giudice del luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento.

Parimenti infondate sono le censure dei ricorrenti in ordine alla mancata applicazione dell'art. 152, comma 2, cod. proc. pen., connesse alla sussistenza dei reati e alla prova della responsabilità penale di ciascuno dei soggetti incriminati.

Infatti, prendendo in esame le singole censure, questa Corte osserva gradualmente:

a) Il contenuto della fattispecie legale dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, punibile ormai con sanzione amministrativa ex art. 32, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 — dovendosi intendere il riferimento fatto dalla citata norma all'art. 725 cod. pen. solo *quoad poenam* — è costituito (per quel che ne occupa), dalla esposizione in luogo pubblico od aperto al pubblico — nel senso che siano mostrate in modo che chiunque del luogo, o chiunque ne abbia desiderio, ne possa prendere cognizione incondizionatamente o adempiendo determinate condizioni — di immagini (o disegni, fotografie od oggetti) contrarie al pudore o alla decenza... o rappresentanti scene di violenza atte ad offendere

il senso morale o l'ordine familiare. E per immagini non possono intendersi, ovviamente e com'è nel significato letterale della espressione, esclusivamente le raffigurazioni plastiche-statiche impresse in fotografia, cartelloni e simili, alle quali il pubblico, composto anche di fanciulli o adolescenti, sia esposto per il solo fatto di trovarsi in circolazione per le strade e per le piazze, ma anche ogni altra raffigurazione di oggetti corporei impressa in una pellicola o in una lastra e che venga proiettata sullo schermo cinematografico per mezzo della televisione.

Infatti, nel primo caso rimarrebbero ingiustificatamente sottratte alla sanzione predisposta per le esigenze di tutela morale degli infradiciottenni modalità esecutive dell'illecito di che trattasi rese possibili dalle moderne tecniche di propagazione delle immagini, tanto più incisive e pericolose in quanto di più penetrante e rapida diffusività e difficilmente controllabili, tenendosi conto del rilievo che le trasmissioni televisive vengono diffuse anche in locali pubblici o aperti al pubblico, quali bar, ristoranti, alberghi, circoli e simili.

b) Circa la ritenuta costituzione dell'illecito, di cui all'art. 1 della legge n. 1591 del 1960, poi, deve innanzitutto rilevarsi che con la normativa predetta si è inteso impedire che, mediante le rappresentazioni di immagini, disegni e simili, si attenti all'equilibrio e alla formazione dei minori degli anni diciotto, in un momento delicato, quale quello sviluppo biopsichico dell'essere vivente, stabilendo un criterio di valutazione dell'indecenza e della oscenità certamente più rigoroso e restrittivo di quello che fa riferimento al sentimento medio della collettività adulta.

Nella specie il giudice di merito ha congruamente e correttamente motivato la positività della condotta incriminata non già — come sostiene in particolare il difensore del Calosi — in base ad un criterio presuntivo assoluto, qual è il divieto dei films per i minori infradiciottenni stabilito dalla Commissione amministrativa, ma facendo riferimento espresso a criteri oggettivi, motivatamente ritenuti validi, e al contenuto specifico di ciascun film legittimamente desumendolo dai verbali della Commissione di revisione cinematografica.

E, invero, circa i criteri oggettivi, esattamente il predetto giudice, dopo avere

avuto riguardo alla *ratio* della norma, che qui interessa, riguardante la peculiarità dello stato naturale di incompleta maturazione individuale e sociale dei predetti minori e della possibilità che determinanti istinti, risvegliati in modo abnorme, finiscano con l'imprimere tendenze antisociali della condotta degli stessi minori, e dopo avere considerato giustamente — ai fini di un giudizio attuale — che la sensibilità degli infradiciottenni va valutata anche in riferimento al periodo storico che ne occupa, ha affermato, con ragionamento immune da vizi di logica e di diritto, che il modello di paragone per la corretta, dovuta valutazione della condotta vietata è costituito dall'adolescente medio dei tempi moderni, come di colui che conduca una normale vita familiare e di relazione, fuori da eccessi moralisteggianti e da biasimevoli sfrenatezze.

Infatti, questa Corte rileva che, pur essendo nell'epoca attuale l'animo dei giovani condizionato da complessi rapporti sociali e da informazioni particolarmente diffuse, la sensibilità degli infradiciottenni non si è modificata al punto da rimanere definitivamente travolta da quelle riprovevoli tendenze che non solo non hanno investito la generalità dei detti giovani, ma che, oltre tutto, sono autorevolmente riprovate e contrastate.

Quanto al contenuto di ciascun film, il giudice di merito, come si è detto, ha fatto riferimento ad elementi processuali costituiti dai verbali della Commissione amministrativa, che non sono stati mai specificamente contestati, per cui la valutazione fattane in punto di merito, immune da vizi logico-giuridici, non può essere sindacata in sede di legittimità.

Infatti, ai fini della valutazione dell'illecito della contrarietà della condotta dell'agente al pudore o alla decenza, il giudice non deve necessariamente visionare le immagini incriminate, potendo la contrarietà al pudore o alla decenza essere desunta da altri elementi di prova specifica, e, in particolare, dai verbali della Commissione di revisione cinematografica.

c) La ipotesi del reato di cui all'art. 135, comma 1, del Reg. TULPS richiamato dall'art. 13, comma 2, del d.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029, è punito dall'art. 221 TULPS, è stata legittimamente affermata come fatto costituente il

reato con motivazione adeguata e corretta sul rilievo esatto, già esposto e ritenuto valido a proposito dell'illecito di cui all'art. 1 della legge n. 1591 del 1960, secondo cui la definizione legislativa « chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico » comprende anche i responsabili della diffusione televisiva del film, stante affinità delle due metodiche di propagazione delle immagini nell'ottica della nozione di « pubblicità », e sulla circostanza incontestata che nel caso in esame le videocassette riproducenti pellicole non erano accompagnate dai relativi nulla-osta ministeriali, con la conseguente impossibilità, da parte dell'agente, di verificare il rispetto delle condizioni imposte del divieto di visione per i minori degli anni diciotto.

d) In ordine alle censure riguardanti le violazioni di cui agli artt. 13 e 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, esattamente esse sono state ritenute come ipotesi contravvenzionali sussistenti autonomamente rispetto all'altra ipotesi di cui al predetto art. 135 del Reg. TULPS, perché effettivamente quest'ultima ipotesi sanziona il mancato possesso del nulla-osta ministeriale, avente, quindi, ad oggetto una condotta diversa dalla mera diffusione dei film vietato agli infradiciottenni, con la conseguenza che il principio di specialità contemplato dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, secondo cui quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione penale, non poteva trovare riscontro legittimo nella fattispecie in questione.

e) Infine, quanto alla doglianza relativa alla soggettiva e personale responsabilità penale degli imputati, la loro estraneità non emergeva assolutamente *ictu oculi*, atteso che il Calosi si era dichiarato responsabile dei programmi televisivi, e parimenti per lo stesso — a parte la generalità del motivo — non risultava evidente un c.d. errore di fatto — intesa come tale soltanto la errata percezione della realtà, e non la errata interpretazione di essa, e per i reati contravvenzionali ammissibile solo quando si dimostri che l'errore è incolpevole perché determinato da caso fortuito o forza maggiore. Re Giuliano era il legale rappresentante del-

la « Telesanterno » ed il Bendanti il responsabile della programmazione della stessa « Telesanterno ».

Ciò posto, legittimamente il giudice di merito, nel difetto delle condizioni di cui all'art. 152, comma 2, cod. proc. pen. ha applicato la amnistia.

P.Q.M. — La Corte, visti gli artt. 537 e 549 cod. proc. pen., rigetta i ricorsi di Calosi Fabrizio, Re Giuliano e Bendanti Michele, e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di lire trecentomila in favore della Cassa delle ammende.